


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 24 settembre 2004 n. 17

**Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del d.l. 269/2003 e successive modificazioni concernenti il rilascio di sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi.**

**pag. 118**

## **LEGGE REGIONALE 24 settembre 2004 n. 17**

### **Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del d.l. 269/2003 e successive modificazioni concernenti il rilascio di sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 6)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 (disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004", concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) sono apportate le modificazioni contenute nei commi seguenti.
2. Nel comma 1 il termine del "30 settembre 2004" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2004".
3. Nel comma 4 il termine del "30 settembre 2004" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2004".
4. Nel comma 6 è aggiunto il seguente periodo:  

"In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui al comma 4, il Comune pronuncia la reiezione delle istanze di condono ed irroga i conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente legislazione in materia".

5. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Relativamente ai procedimenti di sanatoria di cui al comma 1 le istanze di condono si intendono assentite decorso il termine perentorio di un anno dalla completa integrazione della documentazione essenziale e dall'integrale versamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, di oneri di costruzione e di indennità pecuniaria da parte dell'interessato di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).

L'intervenuta formazione del provvedimento tacito di condono edilizio è attestata dal Comune entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato".

6. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"8. I Comuni ricorrono alla conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni per la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia di cui al comma 1 il cui iter istruttorio non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza:

- a) dei pareri di cui all'articolo 32 l. 47/1985 e successive modificazioni diversi da quelli inerenti la tutela dell'assetto idraulico, idrogeologico e delle falde acquifere;
- b) dei nulla-osta, concessioni d'uso, deroghe, autorizzazioni o assensi, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa e facenti capo ad Amministrazioni od Enti diversi dal Comune."

7. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

"9. I Comuni devono definire le pratiche di condono edilizio di cui al comma 8 entro il termine perentorio stabilito al comma 7. Per l'istruttoria delle ridette pratiche si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le corrispondenti fattispecie di opere edilizie, in-

crementabili fino ad un massimo del 10 per cento.”.

## Articolo 2

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 settembre 2004

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 settembre 2004 n. 17**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Orsi ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 142 in data 6 agosto 2004;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 agosto 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 419;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 10 settembre 2004;
- e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 settembre 2004;
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 settembre 2004.

#### 2. Relazioni al consiglio regionale

*Relazione di maggioranza (Consigliere Gaetano Scullino)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio, introduce alcune modifiche all'articolo 6 della legge di attuazione della normativa statale sulla sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi (legge regionale 5/2004).*

*In particolare, tenuto conto delle intervenute proroghe ai termini di presentazione delle istanze del nuovo condono edilizio ed, in accoglimento delle numerose richieste formulate dai Comuni, il provvedimento di legge prevede la proroga al 31 dicembre 2004, dei termini per la definizione dei procedimenti di condono edilizio pregressi (di cui alle leggi 47/1985 e 724/1994).*

*Sempre in riferimento ai procedimenti di condono edilizio pregressi, il disegno di legge indica espressamente le conseguenze della mancata presentazione, da parte degli interessati, dell'attestazione relativa alle pratiche ancora aperte per problematiche attinenti a vincoli imposti a tutela dell'assetto idraulico, idrogeologico, e delle falde acquifere (comma 4, dell'articolo 1).*

*Da ultimo è prevista l'introduzione di due disposizioni dirette ad agevolare la chiusura di tutte le pratiche di condono edilizio ancora giacenti per mancanza di nulla osta, concessioni d'uso, deroghe, autorizzazioni od assensi comunque denominati facenti capo ad Amministrazioni od Enti diversi dall'Amministrazione comunale (commi 6 e 7 dell'articolo 1).*

*A conclusione di questa breve relazione, si auspica che il disegno di legge, approvato dalla IV Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Arturo Fortunati)*

*Passa il tempo e le cose sembra non possano migliorare, siamo di fronte ad una legge tesa a fare cassa in modo diseducativo.*

*La proposta di legge in discussione oggi, pur non essendo alla pari con quella scellerata del Governo Berlusconi, ripropone per noi la rottura della legalità proponendosi come l'ennesimo premio elargito ai "furbi".*

*L'abusivismo edilizio ha prodotto negli anni danni enormi al patrimonio ambientale e alle nostre città e oggi siamo qui per dare un segnale ben preciso: i condoni non devono avere più cittadinanza. Chiediamo quindi a chi ha competenza sul governo del nostro territorio, cioè al presidente Biasotti e alla sua Giunta, di seguire l'esempio di altri "governatori" regionali e di dire no al condono edilizio.*

*È ora di dire basta agli "incentivi all'illegalità" che vanificano gli sforzi di tante amministrazioni locali della nostra Regione per governare al meglio il territorio e dare un assetto urbanistico e ambientale dignitoso alle città, in nome di una nuova politica dell'abitare e del fruire dei paesaggi e dell'ambiente.*

*L'ennesimo provvedimento che finirebbe per premiare i furbi e i disonesti e penalizzare i cittadini rispettosi delle leggi non è più accettabile, nel rispetto della Corte Costituzionale.*

*Il patrimonio ambientale e culturale ligure non è del governo sia regionale o nazionale, ma è parte integrante del patrimonio dei cittadini. La prospettiva di vedere legalizzati edifici abusivi sulle nostre coste e le speculazioni edilizie della criminalità organizzata, fa orrore a tutti i cittadini onesti.*

*Un simile provvedimento, che avrebbe effetti devastanti sull'ambiente e la legalità, deve essere ritirato. Il solo annuncio di una sanatoria dell'abusivismo (la terza dal 1985 a oggi), peraltro, sta già alimentando quella vera e propria industria del cemento illegale, caratterizzata da forti e comprovate connessioni con la criminalità organizzata, che rappresenta una gravissima minaccia per il patrimonio ambientale, storico e archeologico anche per la nostra Regione.*

*È per queste ragioni che intendiamo esprimere il nostro netto dissenso nei confronti di ogni provvedimento di condono edilizio e ne auspichiamo una chiara, inequivoca e definitiva cancellazione.*

*Sinora, le Leggi Finanziarie del Governo Berlusconi, hanno sempre fatto ricorso ad interventi UNA TANTUM che, ben lungi dall'apportare apprezzabili risultati sotto il profilo finanziario, hanno determinato la ferma presa di posizione di innumerevoli Enti Locali contro tali provvedimenti. Voi oggi dimostrate in tutto e per tutto, con un provvedimento forse un po' più restrittivo rispetto a quello portato avanti dalla Vostra maggioranza di governo nazionale, ma che sposa in pieno la filosofia dell'essere furbi, la vostra sembra essere una propensione a premiare chi di fatto non rispetta la legalità.*

*La cultura che dovrebbe contrassegnare l'opera di un qualsivoglia amministratore, tanto del governo locale quanto di quello centrale, dovrebbe essere incentrata alla protezione dei territori dagli scempi illegali che, ricordiamo, sono comunemente opera di gruppi legati alla criminalità organizzata; è forte la richiesta rivolta agli Enti Locali dai movimenti, dalle cittadinanze e dalle associazioni ambientaliste, per l'adozione di politiche sempre più rispettose dell'ambiente nel quale viviamo e in ogni modo*

*tese ad evitare il saccheggio dei territori, elemento costante delle politiche una volta colonialiste ed oggi liberal colonialiste improntate allo sfruttamento, alla mercificazione dell'ambiente e delle risorse naturali; il continuo ripetersi di provvedimenti premianti per chi commette illeciti e reati, amministrativi e penali, assottiglia sempre più il confine tra legalità e illegalità, inducendo ad un'operazione culturale pericolosissima che vede l'abuso, come reato premiato.*

*Per questi motivi annunciamo il nostro chiaro ed inequivocabile NO ad un simile provvedimento e ne auspichiamo l'immediato ritiro.*

### 3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- La legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 marzo 2004 n. 3 P.I.;
- Il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è pubblicato nella G.U. 28 ottobre 2003, n. 251;
- La legge 24 novembre 2003 n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003 n. 274, S.O.;
- La legge 24 dicembre 2003 n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.;
- Il testo del vigente articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 è il seguente:

#### Art. 6

(Definizione dei procedimenti di sanatoria progressi)

1. Le istanze di rilascio di titoli edilizi in sanatoria presentate, ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della l. 47/1985 e successive modificazioni e di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 della (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni, il cui iter istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione essenziale da produrre a carico degli interessati, devono essere integrate dagli stessi entro il 31 dicembre 2004, pena l'inammissibilità della sanatoria con conseguente reiezione delle istanze e l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione in materia.
2. Le istanze di cui al comma 1 il cui procedimento istruttorio non sia stato ancora concluso per problematiche attinenti a vincoli imposti a tu-

tela dell'assetto idraulico ed idrogeologico e delle falde acquifere, sono definite dai Comuni con le modalità indicate nel presente articolo a condizione che le opere abusive:

- a) non determinino situazioni di rischio e di pericolo per la pubblica e privata incolumità tenuto conto delle risultanze dei vigenti piani di bacino;
  - b) non pregiudichino ovvero rendano più onerosa l'attuazione delle previsioni dei piani di bacino nel caso in cui gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica siano già inseriti nell'ultimo programma triennale degli enti locali approvato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.
3. Il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato dal Comune entro centoventi giorni dalla presentazione da parte degli interessati, ad integrazione della domanda già in atti, di un'attestazione, sottoscritta da tecnico abilitato, avente ad oggetto il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, eventualmente corredata da ulteriore documentazione tecnica.
  4. L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al Comune entro il 31 dicembre 2004 e corredata dalla prova dell'avvenuto versamento di una somma pari a 600,00 euro, di cui il 50 per cento è da corrispondere al Comune interessato e la restante parte alla Regione. Il versamento a favore della Regione deve essere effettuato sul conto corrente individuato ai sensi dell'articolo 4. Gli introiti di cui al presente comma sono destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione idraulica ed idrogeologica.
  5. Il Comune, verificata l'attestazione di cui al comma 3, nel rilascio del titolo edilizio in sanatoria può prescrivere opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi, misure o cautele per la tutela della pubblica e privata incolumità. La verifica del Comune sostituisce il parere di cui all'articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni.
  6. Decorso il termine perentorio di centoventi giorni, la sanatoria è preclusa, la relativa istanza si intende respinta ed il Comune provvede ad irrogare i conseguenti provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione. In caso di mancata presentazione dell'attestazione di

cui al comma 4, il Comune pronuncia la reiezione delle istanze di condono e irroga i conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente legislazione in materia.

7. Relativamente ai procedimenti di sanatoria di cui al comma 1 le istanze di condono si intendono assentite decorso il termine perentorio di un anno dalla completa integrazione della documentazione essenziale e dall'integrale versamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, di oneri di costruzione e di indennità pecuniaria da parte dell'interessato di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).

L'intervenuta formazione del provvedimento tacito di condono edilizio è attestata dal Comune entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato.

8. I Comuni ricorrono alla conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni per la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia di cui al comma 1 il cui iter istruttorio non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza:
  - a) dei pareri di cui all'articolo 32 l. 47/1985 e successive modificazioni diversi da quelli inerenti la tutela dell'assetto idraulico, idrogeologico e delle falde acquifere;
  - b) dei nulla-osta, concessioni d'uso, deroghe, autorizzazioni o assensi, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa e facenti capo ad Amministrazioni od Enti diversi dal Comune.
9. I Comuni devono definire le pratiche di condono edilizio di cui al comma 8 entro il termine perentorio stabilito al comma 7. Per l'istruttoria delle ridette pratiche si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le corrispondenti fattispecie di opere edilizie, incrementabili fino ad un massimo del 10 per cento.

Struttura di riferimento:

Dipartimento Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale.

